

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE FEDERALE D'APPELLO III^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 124/CFA (2015/2016)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 036/CFA– RIUNIONE DEL 15 OTTOBRE 2015

I COLLEGIO

Prof. Pierluigi Ronzani – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Dott. Luigi Impeciati, Prof. Paolo Tartaglia, Prof. Alessandro Zamponi – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO SIG. DI PRISCO LUIGI SILVIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 MESI INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 1BIS COMMA 1, DELL'ART. 3 COMMA 1 E DELL'ART. 10 COMMI 1, 2, 4 E 6 C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 61 E 66 N.O.I.F., IN RIFERIMENTO ALLA GARA LEPANTO/SANT'ELIA FIUMERAPIDO DEL 22.10.2014 PER POSIZIONE IRREGOLARE DI TESSERAMENTO DEL CALC. BENALI ZINELABIDIN (NOTA N. 9410/185 PF14-15/AA/MG DEL 22.4.2015) - (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 8/LND del 22.7.2015)

2. RICORSO SIG. EVANGELISTA GIUSEPPE AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI 12 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 7 COMMA 1 E DELL'ART. 16 COMMA 1 DELLO STATUTO FEDERALE, NONCHÉ DELL'ART. 1BIS COMMA 1, DELL'ART. 3 COMMA 1 E DELL'ART. 10 COMMA 2 E 6 C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 40 COMMA 4 N.O.I.F., IN RIFERIMENTO ALLA GARA LEPANTO/SANT'ELIA FIUMERAPIDO DEL 22.10.2014 PER POSIZIONE IRREGOLARE DI TESSERAMENTO DEL CALC. BENALI ZINELABIDIN (NOTA N. 9410/185 PF14-15/AA/MG DEL 22.4.2015) - (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 8/LND del 22.7.2015)

Il sig. Giuseppe Evangelista, presidente dell' ASD Sant'Elia Fiumerapido e il sig. Di Prisco, tecnico della medesima associazione calcistica dilettantistica, hanno proposto distinti reclami a questa Corte avverso le sanzioni rispettivamente erogate loro dal Tribunale Federale Territoriale c/o il Comitato laziale, ovvero l'inibizione a ricoprire cariche federali e a rappresentare la società nell'ambito federale per mesi 12 (per l'Evangelista) e la squalifica per mesi 5 (per il Di Prisco), a decorrere dal di di scadenza di altro provvedimento in corso. Le sanzioni sono state inflitte dal giudice di prime cure per aver richiesto, il sig. Evangelista, il tesseramento e, il sig. Di Prisco, per aver inserito nella lista degli atleti della gara in epigrafe (e utilizzato), il giocatore Bengali Labidin, che è risultato essere, in realtà, persona diversa, avente le effettive generalità di Banali Zinelabidin, già tesserato per altra società calcistica.

Le condotte oggi portate all'esame di questa Corte sono state poste all'attenzione della Procura Federale dal Presidente del Comitato Regionale del Lazio, il quale ha segnalato di aver ricevuto da un dirigente della USD Lepanto, comunicazione che il calciatore Bengali Labidin,

utilizzato dalla società ASD Sant'Elia Fiumerapido nella gara con l'USD Lepanto del 22.10.2014, era in realtà il giocatore Benali Zinelabidin, regolarmente in organico per l'ASD Atletico Cavallino di Lecce. Altra comunicazione, circa lo stesso irregolare utilizzo del sedicente Bengali, era pervenuta dal presidente della APD Priverno, società contro la quale il giocatore era stato utilizzato nella gara del 26 ottobre 2014.

La Procura Federale ha allora escusso il sig. Evangelista che, nella qualità di legale rappresentante dell'ASD Sant'Elia Fiumerapido, ne aveva chiesto il tesseramento e che ha riferito agli inquirenti che un tale "Gennaro" (non meglio identificato), asseritamente procuratore di calciatori, gli aveva proposto di tesserare il Bengali, assicurando che il giocatore non era tesserato per altre società. Quest'ultimo si era presentato esibendo come documento di riconoscimento, solo una foto legalizzata dal funzionario di Stato Civile del Comune di Piedimonte Sangermano.

Il sig. Evangelista, pertanto, pur non conoscendo il soggetto né il suo domicilio o residenza, aveva inoltrato domanda di tesseramento ricevendo, però, dal competente Organo Federale la richiesta di produrre un documento di identità o, quanto meno, la stessa fotografia legalizzata in originale. Tale richiesta sarebbe rimasta priva di riscontro.

Ritenendo di aver acquisito la prova della violazione delle norme sul tesseramento, l'Ufficio Requirente ha spedito avviso di conclusione delle indagini sia all'Evangelista che al Di Prisco, imputando a quest'ultimo di aver, quale tecnico, utilizzato in gare ufficiali il sedicente Bengali.

Successivamente, la stessa Procura Federale aveva proceduto al loro deferimento dinanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio il quale, nell'adunanza del 16 luglio 2015, ha inflitto al sig. Evangelista l'inibizione, per mesi dodici, a svolgere qualsiasi attività in seno alla Federazione e, comunque, in nome e per conto dell'ASD Sant'Elia Fiumerapido mentre ha squalificato il sig. Di Prisco per mesi 5 (a decorrere, per entrambi, dal dì di scadenza di altro provvedimento in corso per identica fattispecie riferita ad altro soggetto).

Il sig. Evangelista ha proposto reclamo avverso la sanzione irrogatagli lamentando, in rito, l'omessa notifica della comunicazione di conclusione delle indagini, dell'atto di deferimento, entrambe da parte della Procura Federale, nonché dell'atto di convocazione innanzi il Tribunale Federale Territoriale il quale avrebbe emesso la sua decisione in difetto di corretta instaurazione del contraddittorio. Nel merito ha comunque contestato l'omessa motivazione del provvedimento afflittivo opponendo, altresì, di aver agito facendo affidamento sul documento (rectius foto legalizzata n.d.r.) presentatagli dal sedicente Bengali.

Il Di Prisco, da parte sua, ha anch'egli opposto, preliminarmente, la mancata notifica di tutti gli atti oggetto di procedimento, essendo gli stessi stati recapitati presso la sede della società, la quale non lo avrebbe mai informato.

Per l'effetto, ha contestato la nullità dell'impugnato Comunicato Ufficiale n. 8/LND (con il quale si è data notizia della decisione assunta) perché il dibattimento si sarebbe tenuto in violazione del principio del contraddittorio non avendo ricevuto legale notizia al domicilio eletto in sede di istruttoria.

Nel merito, ha escluso che nei fatti addebitati egli abbia cooperato alla realizzazione dell'illecito, non avendo dubbio alcuno circa l'identità del giocatore messo a sua disposizione.

Ha ricordato, in subordine, quanto all'eventuale comminazione di pena, che lo stesso sta già scontando la sanzione della squalifica per giorni 80 in relazione ad altra fattispecie analoga chiedendo quindi l'integrale riforma della decisione di primo grado o, in subordine, una riduzione della squalifica.

Istruito il ricorso, la discussione è stata fissata per la seduta del 10 settembre, nel corso della quale il difensore dell'Evangelista, preso atto di quanto esposto dal rappresentante della Procura, ha ritirato, per *parte qua*, le eccezioni relativi agli atti di competenza della Procura,. All'esito della stessa riunione è stata richiesta, alla segreteria del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale laziale la copia della documentazione attestante la notifica, ai soggetti ricorrenti, dell'avviso di fissazione dell'udienza del 16 luglio 2015 (Com. Uff. n. 22/CFA del 10.09.2015).

Con nota del 14 settembre successivo la Lega Nazionale Dilettanti – Comitato Regionale Lazio, ha trasmesso quanto richiesto.

E' stata quindi fissata l'odierna riunione alla quale hanno partecipato, per la Procura federale, il dott. Enrico Liberati e l'avv. Luca Miranda per il sig. Evangelista, non comparso,

personalmente o a mezzo rappresentante, il sig. Di Prisco.

Il rappresentante dell'Ufficio Requirente, visti gli atti di convocazione regolarmente inviati ai due tesserati, ha concluso chiedendo la conferma della decisione del giudice di prime cure, sia per il Di Prisco che per l'Evangelista.

L'avv. Miranda, pur prendendo atto di quanto esposto dal rappresentante della Procura, ha confermato le sue censure assumendo che la decisione impugnata sarebbe comunque viziata perché quel Collegio non avrebbe dichiarato, nella sua decisione, di aver preliminarmente accertato la correttezza delle convocazioni e, per questo, venendo meno all'obbligo di verifica dell'integrità del contraddittorio. Ha chiesto, quindi, che in accoglimento del ricorso, la decisione del Tribunale Federale Territoriale sia annullata, con rinvio degli atti a quell'organo giudicante per un nuovo dibattimento.

La Corte esaminati gli atti e valutate le argomentazioni delle parti ritiene che i ricorsi, già riuniti nella seduta del 10 settembre 2015 per evidenti ragioni di connessione oggettiva, non possano essere accolti.

Il rigetto, in rito, trova giustificazione nel fatto che tutti gli atti inviati dalla Procura Federale, come affermato e non contestato nella riunione che precede, sono stati regolarmente inviati ai due ricorrenti odierni nella sede dell'ASD Sant'Elia Fiumerapido.

A tal fine, l'art. 38 C.G.S. prevede, in via assolutamente alternativa tra loro, che la comunicazione all'interessato possa essere fatta in uno dei luoghi colà menzionati, senza che alcuna modalità sia ritenuta prevalente sulle altre. Conseguentemente, la comunicazione fatta sia all'Evangelista che al Di Prisco deve considerarsi valida ed efficace, ancorché essa si sia concretizzata per effetto della compiuta giacenza presso l'Ufficio Postale competente, senza che alcuno abbia provveduto al ritiro del plico.

Lo stesso deve dirsi, per quanto riguarda l'avviso della udienza innanzi al Tribunale Federale Territoriale, come è dimostrato dall'acquisizione istruttoria che parte ricorrente ugualmente non contesta.

Quanto poi alla censura formulata dal sig. Di Prisco circa la mancata notifica del Comunicato Ufficiale n. 8/LND, emesso al termine dell'udienza del 16 luglio 2015, si deve dire che ai sensi dell'art. 2, comma 3, C.G.S., vige una presunzione assoluta di conoscenza delle decisioni ivi riportate per cui non è prevista alcuna diversa modalità di conoscenza o conoscibilità di quelle decisioni.

Eccentrica, rispetto alle regole procedurali, si prospetta poi la censura difensiva secondo la quale dalla decisione impugnata non si rileverebbe (perché non esplicitato nella parte motiva) se quel Collegio abbia o meno proceduto alla previa verifica della corretta instaurazione del contraddittorio.

Questa Corte non ha, al riguardo, alcun elemento oggettivo per dubitarne, né parte ricorrente ha allegato qualsivoglia prova o argomento di prova contraria. Né la semplice omissione della dichiarazione di avvenuta verifica costituisce vizio della decisione stessa, per cui, sul punto, l'argomentazione posta dalla difesa non ha alcun pregio.

Nel merito le posizioni dei due appellanti sono significativamente diverse e vanno, pertanto, esaminate partitamente.

Il sig. Evangelista, come presidente del sodalizio sportivo, ha chiesto il tesseramento, come giocatore, di un soggetto mai conosciuto prima, presentato da un sedicente "procuratore" di cui conosce solo il nome di battesimo (autentico?); atleta che avrebbe dimostrato la sua "identità" attraverso l'esibizione di un atto (la fotografia autenticata) privo di efficacia probante della sua identità ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, del quale – a suo dire – non conosceva e non conosce l'effettivo domicilio o residenza e che dopo le due gare portate all'attenzione di questa Corte si è letteralmente volatilizzato.

Valutare questa complessiva condotta come contraria ad ogni regola di sano e corretto adempimento dei doveri nascenti dal fatto di essere non solo un appartenente al consorzio civile e, come tale, tenuto a prestare nelle interrelazioni umane, giuridicamente impegnative, almeno quella minima diligenza del "buon padre di famiglia" ma come dirigente sportivo anche all'osservanza di canoni di lealtà, correttezza, trasparenza, probità e onestà che sono i cardini del regolare

svolgimento di ogni competizione, è logica conseguenza di un percorso deduttivo assolutamente lineare.

Riesce oltremodo arduo prestare fede ad una prospettazione dei fatti, così come riferita dall'Evangelista, che si pone ai limiti del candore più estremo per trasmodare, forse, in un'incoscienza disarmante, sicuramente al di fuori di ogni parametro di credibilità.

Incredibilità che si pone, poi, in continuità con altri episodi assolutamente sovrapponibili e che meriterebbero di essere portati alla valutazione dell'A.G. ordinaria, ai sensi dell'art. 32 septies comma 1 C.G.S., non potendosi escludere che sia in atto un progetto criminoso – anche ai danni della stessa ASD Sant'Elia Fiumerapido – finalizzato ad alterare il corretto svolgimento dei campionati, anche attraverso la formazione di atti falsi.

In ogni caso, non può dubitarsi che quanto posto in essere dal menzionato sig. Evangelista integri pienamente la sua responsabilità per una condotta posta in essere in violazione dell'art. 7, comma 1 e dell'art. 16 comma 1 dello Statuto Federale nonché dell' art.1 bis comma 1, art. 3, comma 1 e dell'art. 10 commi 2 e 6 del Codice di Giustizia Sportiva.

Diversa appare, invece, la posizione del Di Prisco che quel giocatore ha utilizzato.

Va detto, in via preliminare, che anche per il Di Prisco ci si trova a dover esaminare la reiterazione dell'illegittimo impiego di un atleta non regolarmente tesserato.

La difesa tenta di accreditare la tesi di una sua incoscienza circa l'impossibilità di impiego del sedicente Bengali, essendo il tesseramento una tipica competenza della dirigenza amministrativa (e non tecnica) del sodalizio sportivo.

Se questo, in linea di principio, può essere condiviso, la credibilità dell'affermata estraneità va, però, scrutinata alla luce delle circostanze di fatto, societarie e ambientali, che si prestano quale cornice dell'episodio.

Non v'è dubbio che il tesseramento è attribuzione tipica del legale rappresentante della società calcistica, mentre quella del dirigente tecnico appartiene all'impiego sportivo dell'atleta, ma non vi è neanche dubbio che lo stesso tecnico, ai sensi delle N.O.I.F., è tenuto al rispetto di tutte le norme federali.

Rispetto che è atteggiamento di colui che ha la consapevolezza dell'esistenza di regole e della necessità di adeguare il proprio comportamento ai precetti imposti, cosicché dalla contemporanea, reciproca osservanza di esse si assicuri la leale competizione.

Consapevolezza improntata a onestà e trasparenza che non può essere obliterata per il solo fatto di essere il responsabile tecnico della squadra e, da qui, giustificare la più totale obnubilazione di ogni altro rapporto in seno alla società calcistica.

Ne consegue che non appare oggettivamente credibile che nel limitatissimo contesto sportivo, quale quello dell'ASD Sant'Elia Fiumerapido, il tecnico e il presidente del sodalizio non abbiano momenti di comunicazione circa l'organico della squadra, le sue necessità tecniche e le opportunità di reperire risorse umane utili a migliorare la performance.

Non è credibile perciò che il tecnico, nel momento in cui il presidente gli mette a disposizione un nuovo giocatore – se non ne ha dato addirittura il preventivo assenso al tesseramento – non chieda lumi su esperienze, caratteristiche o altro, utili al miglior impiego dello stesso.

Non è credibile, in sostanza, il totale candore che invoca a sua discolpa, soprattutto perché è recidivo in analogo episodio.

Candore e ignoranza che contrastano, semmai e anche con quanto affermato dalla difesa, allorché si obietta che ove il sig. Di Prisco avesse conosciuto l'esistenza del procedimento, avrebbe acceduto alla procedura agevolata ex art. 23 C.G.S..

In conclusione questa Corte esprime il sicuro convincimento che sia il sig. Evangelista che il sig. Di Prisco siano pienamente responsabili delle condotte illecite a loro attribuite e congrue siano le sanzioni loro inflitte dal Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato regionale laziale.

Il ricorso di entrambi dev'essere pertanto respinto, per le motivazioni che precedono, con conferma della decisione di primo grado qui impugnata.

Per questi motivi la C.F.A. preliminarmente riuniti i ricorsi nn. 1) e 2) li respinge.

Dispone incamerarsi le tasse reclamo.

II COLLEGIO

Prof. Pierluigi Ronzani – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Avv. Maurizio Borgo, Dott. Luigi Impeciati, Avv. Nicolò Schillaci – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

3. RICORSO A.S.D. CAMPIGO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 4.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA EX ART. 4, COMMA 2 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA CONDOTTA ASCRITTA AL SIG. D'AGOSTINI GIANLUCA SEGUITO DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE – PROC. N. 821 2014/2015 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso Comitato Regionale Veneto LND - Com. Uff. n. 25 del 2.09.2015)

Con atto del 4.9.2015, la società A.S.D. Campigo preannunciava la proposizione di reclamo avverso la decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Veneto della L.N.D. (pubblicata sul Com. Uff. n. 25/LND del 2.9.2015 del predetto Comitato) con la quale, a seguito del deferimento della Procura Federale nei confronti del sig. D'Agostini Gianluca (all'epoca dei fatti Segretario della società reclamante) per violazione dell'art. 1bis, comma 1, C.G.S., perché, approfittando del suo incarico all'interno della società di segretario/magazziniere, ma anche di responsabile della squadra Juniores, compiva ripetutamente gravi abusi sessuali a danno di giovani calciatori minorenni, era stata irrogata alla società A.S.D. Campigo la sanzione dell'ammenda di € 4.000,00, a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 4, comma 2, C.G.S..

A seguito della trasmissione, da parte della Segreteria di questa Corte, degli atti ufficiali, la Società reclamante faceva pervenire, in data 8.9.2015, i motivi di reclamo.

Il reclamo è parzialmente fondato, limitatamente alla domanda subordinata di riduzione della sanzione pecuniaria irrogata dal Giudice di prime cure.

Quanto alla legittimità costituzionale della responsabilità oggettiva, questa Corte ricorda che l'ordinamento sportivo prevede tre forme di responsabilità a carico delle società di calcio: diretta, oggettiva e presunta.

La responsabilità oggettiva è stata definita, a più riprese, come l'architrave della giustizia sportiva; siffatta responsabilità è posta alla base di numerose decisioni emesse dagli Organi di Giustizia Sportiva, e la sua caratteristica è rappresentata dal fatto che la società di calcio risponde, disciplinarmente, a prescindere dalla colpa o dal dolo.

Si tratta, dunque, di una responsabilità senza colpevolezza imputata per fatto altrui, ed opera anche nell'ipotesi in cui dall'illecito commesso dal tesserato, derivi uno svantaggio in capo alla società di appartenenza dell'incolpato (*vedi il caso Paoloni e il caso Napoli – Matteo Gianello*).

Dal punto di vista della operatività dell'istituto in esame, la società di calcio è oggettivamente responsabile dell'operato: dei dirigenti, dei tesserati, di ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale, o comunque rilevante per l'ordinamento federale, nonché dei soggetti di cui all'art. 1 bis, comma 5, C.G.S. (*soci e non soci cui è riconducibile, direttamente o indirettamente il controllo delle società stesse, nonché coloro che svolgono qualsiasi attività all'interno o nell'interesse di una società o comunque rilevante per l'ordinamento federale*), nonché del personale addetto ai servizi della società di calcio e infine, del comportamento dei propri sostenitori, sia sul proprio campo di gioco (compreso l'eventuale campo neutro) che in trasferta.

Alla luce di quanto sinora esposto, l'articolo 4, comma 2, C.G.S. prevede un vero e proprio trasferimento, in capo alla società di calcio, della responsabilità soggettiva di tutte le persone che, a vario titolo, agiscono nell'interesse della medesima società, o comunque svolgono attività rilevante per l'ordinamento sportivo.

Nell'ambito dell'autonomia riconosciuta all'ordinamento sportivo, la responsabilità oggettiva trova la sua *ratio* nell'opportunità di assicurare il pacifico svolgimento dell'attività sportiva e delle competizioni agonistiche, incentivando (o meglio responsabilizzando) le società di calcio ad un controllo sui propri tesserati (dirigenti, calciatori, soci e non soci, ecc.).

Alla luce delle superiori considerazioni, la richiesta, avanzata in via principale dalla Società reclamante, di proscioglimento non può essere accolta.

Purtuttavia, la giurisprudenza più recente, sia in ambito esofederale che in quello endofederale, ha affermato che la mancanza di elementi di colpevolezza da parte della Società, pur non rilevando sull'*an* della responsabilità, può eventualmente incidere sul *quantum* della sanzione da irrogare alla società di calcio, suo malgrado coinvolta nei fatti.

Al proposito, si ricorda la decisione (*lodo arbitrale del 20.01.2012 Benevento Calcio S.p.A./F.I.G.C.; caso Paoloni*) emessa dal Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport (di seguito T.N.A.S.), che è intervenuta sul *quantum* della penalizzazione irrogata ai danni della società del Benevento Calcio, non condividendo l'orientamento espresso dagli organi endofederali.

L'organismo arbitrale esofederale del CONI – all'epoca in vigore - stabilì: *“la sanzione relativa alla responsabilità oggettiva della società calcistica non deve essere applicata in maniera acritica e meccanica, bensì sulla base di criteri di equità e di gradualità, tali da evitare risultati abnormi e non conformi a giustizia”* (una decisione simile fu emessa dal T.N.A.S., vedi lodo del 06.12.2011 Ascoli Calcio / F.I.G.C.).

Il T.N.A.S. escludeva così, un'applicazione inflessibile, rigorosa quasi asettica della responsabilità oggettiva, ma, nel contempo, ravvisava un profilo di colpa in capo alla società campana per la condotta del proprio tesserato (anche se il comportamento di Paoloni era finalizzato a far perdere la squadra campana).

La pronuncia dell'organo arbitrale del C.O.N.I. ha evidenziato la necessità di affrancarsi da una visione rigida della responsabilità oggettiva, aprendo alla possibilità di una contestualizzazione ovvero a un ridimensionamento della colpevolezza delle società di calcio, seppur procedendo ad una valutazione caso per caso, utilizzando principi di giustizia sostanziale e di ragionevolezza (per l'effetto i punti di penalizzazione irrogati al Benevento Calcio furono ridotti da 9 a 2).

In ambito federale, si segnala la recente pronuncia dalla Prima Sezione di questa Corte Federale (vedi Com. Uff. n.21 del 19.01.2015), che ha deciso in ordine al reclamo proposto dal Bologna F.C. (cfr. *deferimento Bagni / Innocenti / Bologna F.C.*)

Questa Corte, nell'accogliere, sebbene in parte, le richieste della società emiliana (mitigandone la sanzione) e procedendo nel solco tracciato dalla decisione del T.N.A.S. sopra ricordata, ha così statuito: *“... il ricordato principio della responsabilità oggettiva necessità di temperamenti, sia pure rigorosamente interpretati, avuto riguardo ad un esame non formalistico, ma sostanziale dell'effettivo legame tra il fatto avvenuto e le specifiche responsabilità della società”*.

Per l'effetto, questa Corte ha attenuato la responsabilità oggettiva del Bologna F.C., considerando l'esistenza di due circostanze: la prima, che le condotte poste in essere da coloro che agivano nell'interesse della società emiliana, non erano finalizzate a far conseguire un vantaggio alla stessa società di calcio; la seconda, che i fatti disciplinarmente rilevanti, erano stati segnalati dal presidente della società del Bologna F.C..

Applicando i superiori principi alla fattispecie che ci occupa, è possibile, pertanto, procedere ad una congrua riduzione della sanzione pecuniaria inflitta alla Società reclamante dal giudice di prime cure, sebbene non possa essere accolta la richiesta di applicazione del minimo edittale, ovvero l'ammenda di €500,00.

Ed invero, non può non convenirsi con la Società reclamante laddove evidenzia che i gravissimi comportamenti, posti in essere dal D'Agostini, erano difficilmente prevenibili ed evitabili dalla medesima Società in considerazione del fatto che il predetto soggetto poneva in essere le proprie condotte con modalità tali da non farsi scoprire e che gli abusi sessuali avvenivano al di fuori dell'ambiente sportivo.

Del pari, merita favorevole considerazione il fatto che la Società reclamante abbia preso immediati provvedimenti nei confronti del proprio tesserato, appena venuta a conoscenza dei fatti.

Pertanto, questa Corte ritiene - anche alla luce di un precedente analogo (cfr. decisione della Commissione Disciplinare Nazionale emessa sull'appello proposto dalla Procura Federale avverso il proscioglimento del sig. De Blasio Daniele e della A.S.D. Roma Calcio Femminile, pubblicata sul Com. Uff. n. 31/CDN del 7.11.2013) – che sia congruo irrogare nei confronti della A.D.S. Campigo l'ammenda di € 2.500,00; quantificazione che tiene conto, da un lato, degli elementi più sopra

ricordati e, dall'altro, della molteplicità dei gravissimi episodi di abusi sessuali nei confronti di minori di cui si è reso responsabile il sig. D'Agostini Gianluca.

Per questi motivi, la C.F.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Campigo di Castelfranco Veneto (Treviso) riduce la sanzione dell'ammenda ad € 2.500,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

4. RICORSO SIG. CISLAGHI LORENZO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOSPENSIONE DI MESI 3 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1BIS COMMA 1 C.G.S. E DELL'ART. 40 COMMA 1 DEL VIGENTE REGOLAMENTO A.I.A. (NOTA N. 10671/457 PF 14-15 DEL 19.5.2015) - (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 35/LND del 11.9.2015)

Il Sig. Cislaghi Lorenzo, arbitro effettivo della Sezione AIA di Roma 1, postava sul proprio profilo "facebook", la sera del 22.11.2014 – subito dopo aver diretto la gara Nuovacasette/Selci – un messaggio visibile a tutti gli utenti, che veniva utilizzato in allegato ed a sostegno ad un reclamo proposto dalla Soc. Selci nell'interesse del proprio giocatore Sabuzzi Giampiero.

Il competente organo di Giustizia Sportiva, adito sul ricorso della Società, disponeva che gli atti fossero trasmessi alla Procura Federale.

La Procura dopo aver provveduto ad esperire indagini – nell'ambito delle quali veniva sentito l'arbitro – deferiva al Tribunale Federale Territoriale del Lazio il Cislaghi, per violazione dell'art. 1 bis C.G.S. comma 1 e dell'art. 40 comma 1 Reg.to AIA.

Convocato l'incolpato, il Tribunale Federale Territoriale (cfr. Com. Uff. n. 35 in data 11.09.2015), all'esito del dibattimento, infliggeva all'arbitro la sanzione di mesi 3 (tre) di sospensione.

Il Tribunale, in particolare, pur dando atto dello sfogo emotivo che il messaggio "facebook", avrebbe potuto costituire, riteneva che il messaggio stesso aveva comunque connotati volgari ed irrispettosi nei confronti di atleti e Società.

Con preavviso di reclamo del 21.09.2015 – ritualmente indirizzato anche alla Procura Federale ed all'AIA – l'interessato comunicava l'intenzione di impugnare la decisione e chiedeva alla Segreteria di questa Corte che gli fossero trasmessi gli atti del procedimento.

Una volta ricevuti gli atti (cfr. nota in data 25.09.2015 della Segreteria della Corte Federale), proponeva impugnazione in data 28.09.2015.

Rilevava come il fatto era di particolare tenuità e che le dichiarazioni a mezzo "facebook" non erano indirizzate al calciatore squalificato né alla Società di appartenenza del medesimo.

Sosteneva come l'essere ufficiale di gara non poteva comportare un trattamento differenziato, deteriore, rispetto agli altri tesserati.

Sosteneva comunque l'afflittività della sanzione con una sproporzione tra fatto contestato e misura irrogata anche alla luce del proprio percorso sportivo e studentesco.

Chiedeva così la riduzione della sanzione a giorni 30 (trenta) ovvero a giorni 45 (quarantacinque).

Ciò premesso osserva questa Corte che il ricorso è inammissibile e comunque infondato.

In punto ammissibilità si osserva che i motivi di impugnazione inoltrati il 28.09.2015 alla Segreteria di questa Corte non sono stati trasmessi alla Procura Federale così come richiesto dalla vigente normativa.

La notifica del preavviso di impugnazione del 21.09.2015 era stata di contro ritualmente trasmessa sia alla Corte che alla Procura Federale non essendo però possibile, in assenza della piena cognizione da parte della Procura medesima dei motivi di ricorso, ritenere colmata l'omissione in quanto la Procura non ha potuto puntualmente replicare alle deduzioni contenute nell'atto di impugnazione.

In ogni caso il ricorso è infondato.

A questo proposito, le giustificazioni del Cislaghi non appaiono cogliere nel segno.

L'arbitro riveste una posizione con funzioni del tutto peculiari rappresentando, durante lo svolgimento della gara, la massima espressione dell'Organizzazione Federale con l'ulteriore connotato della insindacabilità delle sue scelte tecnico-agonistiche.

Il pieno rispetto delle sue decisioni da parte dei tesserati gli impongono di tenere però comportamenti che siano scevri da connotati, anche solo all'apparenza, idonei ad intaccare l'immagine e l'imparzialità.

Gli è richiesta in sostanza una linea di condotta dentro e fuori dal campo di particolare rettitudine connessa alla funzione che svolge.

Conseguenzialmente appare necessario che si astenga dal tenere comportamenti, (nonché rilasciare dichiarazioni) anche potenzialmente forieri di equivoci se connotati all'attività svolta.

Nel caso concreto il comportamento e le frasi del Cislghi hanno creato, anche solo all'apparenza, le condizioni affinché la Società potesse lamentarsi del suo operato.

A prescindere dal contenuto offensivo, volgare ovvero irrispettoso, l'aver comunque espresso pubblicamente riflessioni post-partita – che sono state interpretate da altri tesserati con i connotati sopra evidenziati – integra una malaccorta esplicazione della funzione idonea e tale da appannare, anche in astratto, la funzione propria.

La misura della sanzione, sulla scorta di queste considerazioni, appare pertanto congrua ed assolutamente ragionevole non potendosi assolutamente parlare di disparità di trattamento, trattandosi di funzioni – tra tesserati – del tutto disomogenee.

Per questi motivi la C.F.A. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dal Sig. Cislghi Lorenzo.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Pierluigi Ronzani

Publicato in Roma il 19 maggio 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio